Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 20 marzo 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 66 DEL 20 MARZO 1953:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei premi assegnati nella seconda estrazione di buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1960 (dalla serie 33/1960 alla 44/1960), eseguita il 9 marzo 1953 e di quelli assegnati nella prima estrazione.

(1089)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 gennaio 1953, n. **106.**

Assegnazione di nuovi termini per la esecuzione di determinate opere comprese nel piano regolatore di Bologna e per il godimento di agevolazioni fiscali, nonchè approvazione di una variante per la zona di via Marconi, lato di levante.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' assegnato un nuovo termine, a decorrere dal 23 luglio 1947 e fino al 31 dicembre 1955, per l'applicazione delle speciali norme relative alla determinazione della indennità di esproprio, di cui alle leggi 6 aprile 1936, n. 631, e 16 giugno 1940, n. 735, limitatamente alla esecuzione delle opere per la nuova strada lungo la via Casse, ora denominata Marconi, tra via Riva di Reno e via Ugo Bassi.

Art. 2.

E' altresì assegnato un nuovo termine, a decorrere dal 22 giugno 1946 e fino al 30 ottobre 1953, per il godimento della esenzione temporanea dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali di cui alla legge 4 giugno 1936, n. 1103, ferma restando, ad ogni effetto, la decorrenza del venticinquennio dal 22 giugno 1946, per le costruzioni eseguite e da eseguirsi nelle seguenti zone del piano di risanamento approvato con decreto interministeriale 17 ottobre 1940, e salva, in ogni caso, l'applicazione del trattamento tributario più favorevole, ove previsto dalle leggi in vigore:

via Marconi, lato di levante fra le vie Riva di Reno e del porto, e lato di ponente, nei tratti compresi fra la stessa via Marconi e la via Azzogardino, e fra le vie Lame e San Felice;

adiacenze della via Indipendenza, fra le vie Avesella ed Alessandrini;

via dei Falegnami, lato di mezzogiorno;

zona d'angolo fra via Galliera e San Giuseppe;

via Augusto Righi, civico n. 17;

zone intorno ai piazzali delle porte della città;

piazzale di porta San Felice, limitatamente alla area all'angolo delle vie Mura di porta Sant'Isaia e San Felice;

piazzale di porta Sant'Isaia, fra le vie Duca d'Aosta e il viale Carlo Pepoli;

via Santo Stefano, angolo con la via del Baraccano.

La scadenza del termine di cui al precedente comma è stabilita al 31 dicembre 1955 per le opere di risanamento da eseguirsi nella zona di via Marconi, lato di levante, nel tratto compreso tra le vie Ugo Bassi e Riva di Reno. Tali opere dovranno essere eseguite secondo i tracciati stradali ed i comparti edificatori indicati nella variante al piano di risanamento che viene approvata in una planimetria in iscala 1:1000 a firma dell'ingegnere capo del comune di Bologna, ingegnere F. Fantoni, stabilendosi che la casa del Galvani, compresa in detti comparti, non potrà essere manomessa senza preventivi accordi del Comune con la Sovrintendenza ai monumenti di Bologna.

Un esemplare di detta planimetria, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositata nell'Archivio di Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1953

EINAUDI

De Gasperi — Aldisio — Vanoni — Scelba — Segni

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 15 febbraio 1953, n. 107.

Ratifica del decreto legislativo 8 ottobre 1947, n. 1055, concernente aumento del limite per gli accreditamenti a favore degli Uffici del lavoro che debbono provvedere alla spesa di reclutamento, avviamento ed assistenza ai lavoratori italiani emigranti all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 8 ottobre 1947, n. 1055, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1953

EINAUDI

De Gasperi — Rubinacci — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 108.

Estensione al personale ecclesiastico dei ruoli ausiliario e di riserva del trattamento di quiescenza previsto per gli ufficiali delle categorie in congedo dal regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito in legge con la legge 17 maggio 1938, n. 886, e le successive modificazioni, concernenti il trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali delle categorie in congedo, sono estese, in quanto applicabili, al personale ecclesiastico dei ruoli « ausiliario » e « di riserva ».

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 1.400.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53 sarà fatto fronte, rispettivamente, per lire 1.000.000 e lire 400.000, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 12 e 18 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1953

EINAUDI

De Gasperi — Pacciardi — Pella

Visto, *il Guardasigilli* Zoli

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 109.

Indennità di volo al personale militare e civile dell'Esercito e della Marina comandato a compiere voli di servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 12 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano modificate dall'art. 6 della legge 21 aprile 1949, n. 185, riguardanti la concessione di indennità di volo al personale della Aeronautica, sono estese al personale militare e civile dell'Esercito e della Marina che compia nell'interesse del servizio, voli comandati dai competenti enti dell'Esercito e della Marina.

Art. 2.

Alla copertura del maggior onere di complessive lire 3.680.000, derivante dalla presente legge, sarà provveduto a carico e nei limiti degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1952-53 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi, per le somme a fianco di ciascuno di essi indicate:

Capitolo 43	L. 2.000.000
Capitolo 51	» 100.000
Capitolo 52 . . .	» 40.000
Capitolo 59 . . .	» 20.000
Capitolo 76	» 20.000
Capitolo 126	» 1.500.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1953

EINAUDI

De Gasperi — Pacciardi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 110.

Ratifica del decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, concernente revisione dei ruoli organici dei personali della Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e nuova ripartizione territoriale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 2 febbraio 1952 col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Matera fino al 31 dicembre 1953;

Considerato che in seguito alle dimissioni del componente dott. Michele Lopiano, medico chirurgo, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Francesco Padula, medico chirurgo, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Matera sino al 31 dicembre 1953, in sostituzione del dott. Michele Lopiano dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1953
Registro n. 74 *Presidenza, foglio n.* 170. — MASSIMO

(1263)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1952.

Sostituzione di un componente della Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, in base al quale è stata costituita la Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura;

Visto il decreto Ministeriale 21 dicembre 1948, relativo alla nomina del dott. Luciano Modoni a membro della Commissione centrale suddetta quale rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro;

Vista la nuova designazione fatta dalla Confederazione generale italiana del lavoro nella persona del signor Decimo Martelli, in sostituzione del dott. Luciano Modoni, dimissionario;

Decreta:

E' chiamato a far parte della Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura il sig. Decimo Martelli quale rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro, in sostituzione del dott. Luciano Modoni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1952

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1953
Registro n. 1 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 94

(1272)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1953.

Modificazione al decreto Ministeriale 6 marzo 1950 riguardante la concessione di piscicoltura nei laghi Avio, Baitone, Salarno, Arno e Benedetto (Brescia).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949, in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio dello stesso anno, n. 148, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Visto il decreto Ministeriale 6 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1950, registro n. 49 Agricoltura e foreste, foglio n. 70, con il quale sono state date in concessione, a scopo di piscicoltura, per la durata di 10 anni, le acque dei laghi Avio, Baitone, Salarno, Arno e Benedetto esistenti nei comuni di Temù, Edalo e Valsaviore, alla Società « Edison », con sede in Milano;

Visto l'atto aggiuntivo al disciplinare per la concessione predetta, n. 50035, stipulato presso la prefettura di Brescia in data 2 ottobre 1952, concernente modifiche all'ammontare del canone annuo e della cauzione in precedenza fissata ed una migliore disciplina della libera pesca con la canna nelle acque medesime;

Presa visione delle ricevute n. 68054 e n. 292292 di posizione rilasciate dalla Tesoreria provinciale di Mi-

lano Servizio della Cassa depositi e prestiti in data 2 aprile 1952, alla Società « Edison » per deposito di otto buoni del Tesoro novennali 1959 per l'ammontare di L. 85.000 (ottantacinquemila) quale integrazione della cauzione dovuta dalla Società per la concessione di cui trattasi;

Decreta:

A parziale modifica del decreto 6 marzo 1950 di cui alle premesse, il terzo comma dello stesso viene così modificato:

« La concessione di piscicoltura è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 50.000 (cinquantamila), nonchè all'osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare ed atto aggiuntivo e delle leggi e regolamenti vigenti in materia di pesca ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per la iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Brescia è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 21 gennaio 1953

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1953
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 147

(1213)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1953.

Nomina del funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente, in caso di assenza o impedimento, della Commissione provinciale per il collocamento di Roma di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 30 settembre 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Roma;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Roma n. 42144 in data 19 dicembre 1952, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Silvestrelli Marcello, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, richiesta dallo stesso direttore dell'Ufficio del lavoro, in quanto trasferito ad altra sede, con il dott. Donadio Giulio funzionario del medesimo Ufficio regionale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Silvestrelli Marcello è sostituito con il dottor Donadio Giulio, quale funzionario dell'Ufficio del lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(1243)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1953.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pesaro e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Pesaro, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Gheri avv. Ottavio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Biagioli rag. Alfeo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Giorgi ing. Silvio, rappresentante del Genio civile

Ruggeri dott. Trittolemo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Occhialini dott. Guido, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Gabbani Nino, Angelini Giuseppe, Del Bianco Elmo, Fabrizi Zeno, Tinti Alfio, Camilloni Gino e Regini Bruno, rappresentanti dei lavoratori;

Gaudenzi dott. Carlo, Mazza Celeste, Ricci Carlo e Sanchietti dott. Marco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Sanchini Mario, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(1229)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1953.

Riconoscimento del comune di Casorate Primo ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti nei Comuni che presentano forte penuria di abitazioni;

Vista la proposta del Prefetto di Pavia;

Decreta:

Il comune di Casorate Primo è riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge sopraindicata.

Roma, addì 28 febbraio 1953

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

(1338)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1953.

Cessazione del corso legale e prescrizione dei titoli provvisori della Banca d'Italia da L. 5000 e da L. 10.000, dei biglietti da L. 500 e da L. 1000 della Banca d'Italia, dei vari tipi (eccezion fatta per i biglietti da L. 500 e da L. 1000 di cui al decreto Ministeriale 15 marzo 1947) nonchè dei biglietti, pure della Banca d'Italia, da L. 50 e da L. 100.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1405, che, fra l'altro, demanda al Ministro per il tesoro di stabilire un termine per la sostituzione dei biglietti della Banca d'Italia da L. 50 e da L. 100,

Visti i propri decreti del 5 maggio 1952 e 4 luglio 1952, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 9 maggio 1952 e l'8 luglio 1952, i quali, fra l'altro, stabiliscono che il corso legale dei biglietti bancari da L. 50 e da L. 100 abbia termine col 30 giugno 1953:

Vista la legge 31 gennaio 1953, n. 51, che demanda al Ministro per il tesoro di stabilire i termini per la cessazione del corso legale e per la sostituzione dei titoli provvisori da L. 5000 e da L. 10.000 nonchè dei biglietti della Banca d'Italia da L. 500 e da L. 1000, dei vari tipi (eccezion fatta per quelli di « tipo 1946 » di cui al decreto Ministeriale 15 marzo 1947);

Decreta:

Art. 1.

I titoli provvisori da L. 5000 e da L. 10.000 nonchè i biglietti da L. 500 e da L. 1000 della Banca d'Italia, dei vari tipi (eccezion fatta per i biglietti da L. 500 e da L. 1000 di cui al decreto Ministeriale 15 marzo 1947) cesseranno di aver corso legale col 30 giugno 1953.

Art. 2.

I biglietti da L. 50 e da L. 100 della Banca d'Italia, il cui corso legale, per effetto dei decreti Ministeriali 5 maggio 1952 e 4 luglio 1952, cesserà col 30 giugno 1953, nonchè i titoli ed i biglietti di cui all'articolo precedente, potranno essere sostituiti con biglietti a corso legale entro e non oltre il 30 giugno 1954.

Scaduto questo termine, i titoli provvisori ed i biglietti non presentati per la sostituzione andranno prescritti a favore dell'Erario dello Stato.

Roma, addì 5 marzo 1953

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1953
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 65. — GRIMALDI

(1358)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 12 marzo 1953:

Barbaro Luigi, notaio residente nel comune di Comacchio, distretto notarile di Ferrara, è traslocato nel comune di Copparo, stesso distretto;

Tinebra Luigi, notaio residente nel comune di Sermide, distretto notarile di Mantova, è traslocato nel comune di Ferrara;

Feci Alfonso, notaio residente nel comune di Gualtieri, distretto notarile di Reggio nell'Emilia, è traslocato nel comune di Medesano, distretto notarile di Parma;

Giardini Giuseppe, notaio residente nel comune di Ferriere, distretto notarile di Piacenza, è traslocato nel comune di Adria, distretto notarile di Rovigo;

Bonfanti Felice, notaio residente nel comune di Lentini, distretto notarile di Siracusa, è traslocato nel comune di Noto, stesso distretto;

Sciuto Rosario, notaio residente nel comune di Scordia, distretto notarile di Caltagirone, è traslocato nel comune di Sortino, distretto notarile di Siracusa;

Di Loreto Davide, notaio residente nel comune di Città Sant'Angelo, distretto notarile di Teramo, è traslocato nel comune di Montesilvano, stesso distretto;

Olivi Cornelia, notaio residente nel comune di Arsiè, distretto notarile di Belluno, è traslocato nel comune di Treviso;

Venturi Gian Carlo, notaio residente nel comune di Primiero, distretto notarile di Trento, è traslocato nel comune di Chioggia, distretto notarile di Venezia.

(1324)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente Carapelle (provincie di Foggia e di Avellino)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, registrato dalla Corte dei conti il 27 gennaio 1953 al registro n. 2, foglio n. 70, è stato determinato ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano del torrente Carapelle, ricadente nei comuni di Deliceto, Candela, Accadia, Sant'Agata, Castelluccio, Ascoli Satriano, Monteleone, Anzano, Rocchetta Sant'Antonio, Bovino e Orta Nova in provincia di Foggia, nonchè nei comuni di Bisaccia, Vallata, Trevico e Lacedonia in provincia di Avellino.

(1279)

Divieto di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Viterbo, della estensione di ettari 150, compresa nel comune di Canino, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada provinciale Canino-Viterbo dal fosso del Canestraccio al fosso Arroncino;

est: fosso Arroncino e fosso Toneta fino alla linea virtuale;

sud: linea virtuale coincidente col confine proprietà quote comunali;

ovest: fosso Canestraccio fino alla linea virtuale.

(1289)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1953, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato in data 17 marzo 1951 dall'ex dipendente della Azienda tramviaria municipale di Milano, Mascelli Pio Ferdinando, per l'annullamento del provvedimento di destituzione dal servizio per assenza arbitraria adottato nei suoi confronti dalla predetta Azienda.

(1330)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 64

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 18 marzo 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	634 —
» Firenze	—	—
» Genova	624,90	634 —
» Milano	624,93	634 —
» Napoli	624,90	633 —
» Palermo	624,90	633,75
» Roma	624,91	633,875
» Torino	624,90	634 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	633,75

Media dei titoli del 18 marzo 1953

Rendita 3,50 % 1906	66,025
Id. 3,50 % 1902	62,90
Id. 3 % lordo	75,15
Id. 5 % 1935	95,325
Redimibile 3,50 % 1934	80,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,725
Id. 5 % 1936	92,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,10

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 18 marzo 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit	624,92
1 dollaro canadese	»	633,94

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Acireale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;
Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1952;

Decreta:

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Acireale, con la retribuzione iniziale di L. 107.100 annue lorde, oltre la indennità di carovita stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica alla segreteria della Procura generale presso la Corte di appello di Catania, corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;
c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) certificato medico comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;
f) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;
g) stato di famiglia;
h) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, conseguito in una Università italiana, ovvero certificato autentico di tale titolo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;
i) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;
l) certificato d'iscrizione all'albo dei medici chirurghi;
m) dichiarazione dell'interessato dalla quale dovranno risultare gli eventuali incarichi retribuiti di cui è provvisto e la retribuzione che percepisce per ogni singolo incarico.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti potranno presentare i titoli professionali di carattere scientifico che riterranno di esibire a dimostrazione della loro capacità e della loro attitudine al servizio di medico carcerario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 gennaio 1953

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1953
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 130. — OLIVA

(1301)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Reggio Emilia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;
Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1952;

Decreta:

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Reggio Emilia, con la retribuzione iniziale di L. 107.100 annue lorde, oltre la indennità di carovita stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica alla segreteria della Procura generale presso la Corte di appello di Bologna, corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

f) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;

g) stato di famiglia;

h) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, conseguito in una Università italiana, ovvero certificato autentico di tale titolo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

i) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

l) certificato d'iscrizione all'albo dei medici chirurghi;

m) dichiarazione dell'interessato dalla quale dovranno risultare gli eventuali incarichi retribuiti di cui è provvisto e la retribuzione che percepisce per ogni singolo incarico.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati alle lettere *b), c), d), e), g),* debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti potranno presentare i titoli professionali di carattere scientifico che riterranno di esibire a dimostrazione della loro capacità e della loro attitudine al servizio di medico carcerario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 gennaio 1953

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1953
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 133. — OLIVA

(1302)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso la casa rieducazione minorenni di Parma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1952;

Decreta:

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso la casa rieducazione minorenni di Parma, con la retribuzione iniziale di L. 161.000 annue lorde, oltre la indennità stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica alla segreteria della Procura generale presso la Corte di appello di Bologna, corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

f) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;

g) stato di famiglia;

h) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, conseguito in una Università italiana, ovvero certificato autentico di tale titolo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

i) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

l) certificato d'iscrizione all'albo dei medici chirurghi;

m) dichiarazione dell'interessato dalla quale dovranno risultare gli eventuali incarichi retribuiti di cui è provvisto e la retribuzione che percepisce per ogni singolo incarico.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati alle lettere *b), c), d), e), g),* debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti potranno presentare i titoli professionali di carattere scientifico che riterranno di esibire a dimostrazione della loro capacità e della loro attitudine al servizio di medico carcerario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 gennaio 1953

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1953
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 134. — OLIVA

(1303)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Modena

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1952;

Decreta:

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Modena, con la retribuzione iniziale di L. 125.800 annue lorde, oltre la indennità di carovita stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica alla segreteria della Procura generale presso la Corte di appello di Bologna, corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

f) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;

g) stato di famiglia;

h) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, conseguito in una Università italiana, ovvero certificato autentico di tale titolo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

i) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

l) certificato d'iscrizione all'albo dei medici chirurghi;

m) dichiarazione dell'interessato dalla quale dovranno risultare gli eventuali incarichi retribuiti di cui è provvisto e la retribuzione che percepisce per ogni singolo incarico.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti potranno presentare i titoli professionali di carattere scientifico che riterranno di esibire a dimostrazione della loro capacità e della loro attitudine al servizio di medico carcerario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 gennaio 1953

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1953
Registro n. 6 *Grazia e giustizia, foglio n.* 129. — OLIVA

(1304)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie e riformatorio giudiziario di Forlì.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1952;

Decreta:

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie e riformatorio giudiziario di Forlì con la retribuzione iniziale di L. 125.800 annue lorde, oltre la indennità di carovita stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica alla segreteria della Procura generale presso la Corte di appello di Bologna, corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

f) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;

g) stato di famiglia;

h) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, conseguito in una Università italiana, ovvero certificato autentico di tale titolo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

i) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

l) certificato d'iscrizione all'albo dei medici chirurghi;

m) dichiarazione dell'interessato dalla quale dovranno risultare gli eventuali incarichi retribuiti di cui è provvisto e la retribuzione che percepisce per ogni singolo incarico.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti potranno presentare i titoli professionali di carattere scientifico che riterranno di esibire a dimostrazione della loro capacità e della loro attitudine al servizio di medico carcerario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 gennaio 1953

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1953
Registro n. 6 *Grazia e giustizia, foglio n.* 135. — OLIVA

(1305)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Piacenza

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1952;

Decreta:

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Piacenza, con la retribuzione iniziale di L. 125.800 annue lorde, oltre la idennità di carovita stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica alla segreteria della Procura generale presso la Corte di appello di Bologna, corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

f) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;

g) stato di famiglia;

h) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, conseguito in una Università italiana, ovvero certificato autentico di tale titolo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

i) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

l) certificato d'iscrizione all'albo dei medici chirurghi;

m) dichiarazione dell'interessato dalla quale dovranno risultare gli eventuali incarichi retribuiti di cui è provvisto e la retribuzione che percepisce per ogni singolo incarico.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti potranno presentare i titoli professionali di carattere scientifico che riterranno di esibire a dimostrazione della loro capacità e della loro attitudine al servizio di medico carcerario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 gennaio 1953

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1953
Registro n. 6 *Grazia e giustizia, foglio n.* 132. — OLIVA

(1306)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso la casa di reclusione di Augusta

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1952;

Decreta:

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso la casa di reclusione di Augusta, con la retribuzione iniziale di L. 143.400 annue lorde, oltre la indennità di carovita stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta*

Ufficiale della Repubblica alla segreteria della Procura generale presso la Corte di appello di Catania, corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza,

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

f) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;

g) stato di famiglia;

h) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, conseguito in una Università italiana, ovvero certificato autentico di tale titolo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

i) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

l) certificato d'iscrizione all'albo dei medici chirurghi;

m) dichiarazione dell'interessato dalla quale dovranno risultare gli eventuali incarichi retribuiti di cui è provvisto e la retribuzione che percepisce per ogni singolo incarico.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati, quelli indicati alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti potranno presentare i titoli professionali di carattere scientifico che riterranno di esibire a dimostrazione della loro capacità e della loro attitudine al servizio di medico carcerario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 gennaio 1953

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1953
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 131. — OLIVA

(1307)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Mineo

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1952;

Decreta:

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Mineo, con la retribuzione iniziale di L. 107.100 annue lorde, oltre la indennità di carovita stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica alla segreteria della Procura generale presso la Corte di appello di Catania, corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

f) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;

g) stato di famiglia;

h) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, conseguito in una Università italiana, ovvero certificato autentico di tale titolo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

i) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

l) certificato d'iscrizione all'albo dei medici chirurghi;

m) dichiarazione dell'interessato dalla quale dovranno risultare gli eventuali incarichi retribuiti di cui è provvisto e la retribuzione che percepisce per ogni singolo incarico.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti potranno presentare i titoli professionali di carattere scientifico che riterranno di esibire a dimostrazione della loro capacità e della loro attitudine al servizio di medico carcerario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 gennaio 1953

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1953
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 137. — OLIVA

(1308)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Catanzaro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1952;

Decreta:

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Catanzaro, con la retribuzione iniziale di L. 143.400 annue lorde, oltre la indennità di carovita stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica alla segreteria della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro, corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici,

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche:

f) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;

g) stato di famiglia;

h) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, conseguito in una Università italiana, ovvero certificato autentico di tale titolo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

i) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

l) certificato d'iscrizione all'albo dei medici chirurghi;

m) dichiarazione dell'interessato dalla quale dovranno risultare gli eventuali incarichi retribuiti di cui è provvisto e la retribuzione che percepisce per ogni singolo incarico.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti potranno presentare i titoli professionali di carattere scientifico che riterranno di esibire a dimostrazione della loro capacità e della loro attitudine al servizio di medico carcerario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 gennaio 1953

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1953
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 128. — OLIVA

(1309)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice dei cinque concorsi per titoli per la scelta di centoquindici unità di personale di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'U.N.S.E.A., indetti con decreto Ministeriale 31 dicembre 1951.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1952, registro n. 17, foglio n. 175, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice dei cinque concorsi per titoli indetti con decreto Ministeriale 31 dicembre 1951, per scegliere fra gli ex dipendenti del l'U.N.S.E.A. le centoquindici unità da qualificare secondo la tabella allegata alla legge 22 febbraio 1951, n. 64, che ha disposto la soppressione del suddetto ente;

Ritenuta la necessità di disporre la sostituzione nelle funzioni di presidente della Commissione suddetta del consigliere di Stato prof. Michele Luparello, impossibilitato ad espletare l'incarico per motivi di salute;

Decreta:

Il consigliere di Stato dott. Osvaldo Tozzi è nominato presidente della Commissione giudicatrice dei cinque concorsi per titoli di cui alle premesse, in sostituzione del consigliere di Stato avv. prof. Michele Luparello.

Al consigliere di Stato dott. Osvaldo Tozzi spettano, per l'incarico conferitogli, i compensi e i rimborsi previsti dagli articoli 5 e 6 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1953

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1953
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 43

(1348)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per la nomina di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223;

Visto il decreto Presidenziale 18 luglio 1949, n. 674, che approva i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 44198/12106 del 10 gennaio 1953;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1953

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1953
Registro n. 4 Difesa-Marina, foglio n. 32. — BONATTI

Notificazione di concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso:

a) i diplomati capitani di lungo corso che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso;

b) i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio ed istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica, giurisprudenza, scienze politiche o sociali, od in altre facoltà riconosciute equipollenti;

c) gli ufficiali di porto di complemento con almeno due anni di lodevole servizio.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato alla data della presente notificazione, 30 anni di età se patentati capitani di lungo corso, e 28 anni di età gli altri. Detti limiti sono elevati di 5 anni ai sensi della legge 3 maggio 1950, n. 223. Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del predetto limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

A norma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al primo comma dell'art. 4 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno, inoltre, essere fra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche, De Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

Visus binoculare = 1/2, a 5 metri di distanza;
Visus monocolare = 1/4, a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 32, con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dai documenti di cui all'art. 5 e dell'indicazione della lingua straniera obbligatoria prescelta, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina — Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici — Divisione stato giuridico, — entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data predetta o che per tale data non fossero completamente documentate.

Il Ministro per la difesa può escludere dal concorso o dalla nomina ad ufficiale quel concorrente che, attraverso le informazioni pervenute al Ministero non risultasse di condotta irreprensibile.

Art 5.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e stato di famiglia;

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato di buona condotta;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato di esito di leva per i concorrenti che non hanno ancora prestato servizio militare. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire il foglio di congedo o la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

8) fotografia recente del candidato provvista della prescritta marca da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio debitamente legalizzata dalla competente autorità;

9) originale o copia autentica rogata dal notaio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile, o un estratto di matricola militare con l'indicazione della navigazione effettuata su navi della Marina militare.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali in congedo, in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 2), 5), e 6) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente articolo e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di S. Tenente di porto.

Art. 6.

I posti messi a concorso sono riservati:

a) due ai diplomati capitani di lungo corso sottotenenti di vascello di complemento ed ai patentati capitani di lungo corso;

b) sei ai laureati;

c) due agli ufficiali di porto di complemento con almeno due anni di lodevole servizio.

Le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle tre categorie predette, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei posti ad essa riservato ed attribuendo i posti della categoria a), metà ai sottotenenti di vascello di complemento diplomati capitani di lungo corso e metà ai patentati capitani di lungo corso.

Qualora il numero complessivo dei vincitori di una o due delle tre categorie risulti inferiore al numero dei posti ad esse assegnati, il Ministero ha facoltà di completare tale numero con candidati idonei di una o due delle altre categorie, a sua scelta e giudizio insindacabile. Analogo criterio è adottato fra i sottotenenti di vascello e i patentati capitani di lungo corso, nella categoria a).

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministero per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto o — qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio — un ufficiale generale di porto, con la carica di vice-presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore, e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

segretario (senza voto) un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non inferiore all'8°.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Art. 10.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

I vincitori del concorso, nominati sottotenenti, riceveranno gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello in cui sarà tenuto il corso teorico pratico di cui all'art. 12 della presente notificazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi, dopo di che saranno promossi tenenti.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di porto ovvero al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico) o al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale delle Capitanerie di porto).

Roma, addì 20 febbraio 1953

Il Ministro per la difesa
PACCARDI

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto

(*D. P.* 18 *luglio* 1949, *n.* 674 Gazzetta Ufficiale 1° *ottobre* 1949)

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo.	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A*	—	otto ore	2
	Prove orale (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo	2	—	2
3	Diritto amministrativo . . .	2	—	2
4	Diritto costituzionale . . .	2	—	2
5	Diritto e procedura civile .	2	—	2
6	Diritto e procedura penale	2	—	2
7	Economia politica e statistica	2	—	2
8	Geografia .	2	—	2
9	Lingua straniera (2) . .	—	—	2

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti, fino ad un punto intero, a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta, la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

(*Parte marittima*).

Tesi 1ª. — Amministrazione della navigazione marittima Della attività amministrativa, della polizia e dei servizi nei porti Demanio marittimo: concessioni e occupazioni Personale marittimo.

Tesi 2ª. — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità Iscrizione delle navi e galleggianti Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª. — Impresa di navigazione L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª. — Navigabilità della nave Documenti di bordo Partenza ed arrivo delle navi Polizia di bordo Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª. — Del trasporto delle persone e delle cose Il contratto di noleggio Stallie e controstallie Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco Ordini di consegna.

Tesi 6ª. — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni Della responsabilità per urto di navi Assistenza e salvataggio Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª. — Delle assicurazioni marittime Rischi assicurati Il sinistro - Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª. — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª. — Del pilotaggio marittimo Del rimorchio La pesca marittima Il lavoro portuale.

Tesi 10ª. — Cause marittime Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti - Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª. — Reati marittimi Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime Disposizioni processuali - Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª. — Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fonti del diritto internazionale in generale e del diritto internazionale marittimo in particolare Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª. — Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare Il mare territoriale Spazi marittimi particolari - Le acque interne Fiumi internazionali Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª. — La polizia del mare e della navigazione Polizia generale della navigazione in alto mare Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª. — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione La pesca nei rapporti internazionali Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª. — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche I belligeranti nella guerra marittima La corsa Le mine ed i sommergibili Blocco marittimo Embargo e angaria - Rappresaglia.

Tesi 6ª. — diritto di preda nella guerra marittima Concetti generali rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali Navi soggette a preda Carattere nemico delle navi e delle merci Contrabbando di guerra Assistenza ostile Visita e cattura Giudizio delle prede.

Tesi 7ª. — Neutralità nella guerra marittima Concetti generali sulla neutralità Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali Internamento delle navi dei belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª. — Fonti del diritto amministrativo Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato Accentramento e decentramento Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª. — L'organizzazione amministrativa Organi e uffici Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio Funzionari impiegati e salariati Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª. — Amministrazione centrale dello Stato Amministrazione attiva La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri Competenza e attività del Consiglio dei Ministri I Ministri I Ministeri Cenno sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª. — Amministrazione consultiva La funzione consultiva in generale Il Consiglio di Stato Ordinamento Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª. — Amministrazione di controllo La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni Controllo gerarchico Controllo fuori dei rapporti della gerarchia La Corte dei conti Ordinamento Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª. — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti L'Avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª. — Amministrazione locale dello Stato - I singoli uffici ed organi: la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il Sindaco quale

ufficiale del Governo Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª. — L'amministrazione autarchica locale La Regione La Provincia Il Comune Elementi costitutivi Fini e Organi.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª. — Nozione di Stato, Società, Nazione, Governo Genesi dello Stato Teoria dello Stato legittimo Forma degli Stati.

Tesi 2ª. — La sovranità Forme di governo La divisione dei poteri Il Governo rappresentativo Il Capo dello Stato

Tesi 3ª. — Il potere legislativo L'elettorato Suffragio universale e suffragio ristretto Le Camere Le prerogative parlamentari Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª. — Il potere esecutivo Composizione Funzioni Ordinanze e decreti Decreti legge.

Tesi 5ª. — Il potere giudiziario L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª. — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª. — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) Fonti del diritto oggettivo Interpretazione ed applicazione della legge in generale Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª. — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico Inefficacia del negozio giuridico La rappresentanza.

Tesi 3ª. I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche Inizio e fine dei soggetti di diritto Capacità giuridica e capacità di agire Cause modificatrici della capacità Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª. — Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto Stato di famiglia: parentela, affinità Sede giuridica della persona Assenza e dichiarazione di morte presunta Atti dello Stato Civile.

Tesi 5ª. — La famiglia, la potestà Gli organi Matrimonio Filiazione Tutela Curatela Affiliazione.

Tesi 6ª. Diritti reali Le cose La proprietà Usufrutto, uso e abitazione Servitù Enfiteusi e superficie Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª. — Il possesso Le azioni possessorie La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª. — Le obbligazioni Concetto ed elementi Effetti e garanzie delle obbligazioni Trasmissione delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª. — Obbligazioni dal contratto Il contratto: nozione e specie Elementi del contratto Effetti.

Tesi 10ª. — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità Successione legittima Successione testamentaria Nozione, spese e requisiti del testamento.

Tesi 11ª. — Del contratto collettivo di lavoro Delle società in generale.

Tesi 12ª. — Della tutela dei diritti Nozione del processo civile: cenni generali Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª. — Fondamento del diritto di punire La legge penale Codice e leggi speciali La legge penale nel tempo e nello spazio Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª. — Dei reati in generale Classificazione dei reati - Elementi del reato Concorso di più persone nello stesso reato Tentativo Concorso di reati Imputabilità Aggravanti e discriminanti Della recidiva Degli atti di polizia giudiziaria Degli atti di istruzione preliminari Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª. — Delle pene Nozione di pena Pene principali e accessorie Concorso di pene Aggravanti e discriminanti delle pene Conseguenze penali della condanna Misure amministrative di sicurezza Delle sanzioni civili Cenni sull'istruzione sommaria e formale Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª. — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico; contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale. Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª. — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio Dell'esecuzione delle misure di sicurezza Delle rogatorie Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª:

a) Concetto e importanza dell'economia politica;

b) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;

c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª:

a) Elementi della produzione della ricchezza Del lavoro La divisione del lavoro La libertà del lavoro;

b) Lo scambio dei beni Teoria della domanda e dell'offerta;

c) Rilevazione dei dati statistici Camparabilità dei dati statistici.

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi Moneta e sistemi monetari;

b) Il credito Le banche: loro specie e funzione economica;

c) Metodi statistici I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

a) Del salario Concetto, specie e leggi del salario;

b) La circolazione dei beni Lo scambio internazionale Libertà di commercio Mezzi di trasporto;

c) La regolarità dei fenomeni statistici La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª:

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;

b) La distribuzione della ricchezza;

c) Statistica demografica Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª:

a) Il sistema solare La terra Sfera celeste e sfera terrestre Coordinate geografiche;

b) L'Italia Configurazione fisica Popolazione Agricoltura e Industria Le comunicazioni terrestri Navigazione interna, marittima ed aerea I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

a) Rotazione diurna della terra Rivoluzione della terra intorno al sole Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre Misura del tempo e fusi orari;

b) L'Europa: caratteristiche fisiche I fiumi navigabili Importanza politica ed economica degli stati europei I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra Scale di riduzione Varie specie di carte Principali misure geografiche;

b) L'Asia: caratteristiche fisiche I monsoni I fiumi principali Importanza politica ed economica degli Stati asiatici I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª:

a) Oceani e mari Stretti e canali principali e loro funzione economica I maggiori laghi;

b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico Idrografia Popolazione Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'uomo e la terra Le razze umane Migrazioni;

b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione Risorse economiche Comunicazioni e commercio - I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª:

a) Fonti della richezza: pesca ,caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

b) L'Oceania Caratteristiche del continente australiano e delle isole Popolazione La vita economica.

(1349)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Angri (Salerno).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 settembre 1952, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Angri (Salerno);

Visto il decreto Ministeriale 21 gennaio 1953, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Angri (Salerno), nell'ordine appresso indicato:

1. Capone Fioravante . punti 85,47 su 132
2. Sorrentini Alfonso » 85,35 »
3. De Leonardis dott. Giuseppe » 85,06 »
4. Mona Cesare » 83,93 »
5. Sisti Vito » 82,93 »
6. Pelosi dott. Luigi » 82,68 »
7. Ferri dott. Raffaele » 82,55 »
8. Valle Mario » 82,34 »
9. Giaquinto Annibale » 82,18 »
10. Monaco dott. Settimio » 81,96 »
11. Galli Emilio » 81,76 »
12. Conte dott. Luigi » 81,72 »
13. Napolitano Sebastiano, ex combattente, invalido guerra, croce merito guerra » 81,50 »
14. Di Santo dott. Angelo, ex combattente » 81,50 »
15. Rodighiero dott. Rocco » 81,40 »
16. Cagnazzo Raffaele » 81,33 »
17. Ferraro dott. Domenico » 80,81 »
18. Damiani Italo » 80,66 »
19. Montauti Antonio » 80,10 »
20. Cappiello dott. Attilio » 79,59 »
21. Pasqualone Giuseppe » 79 — »
22. Romeo Attilio » 78,16 »
23. Del Vecchio Sebastiano » 78,08 »
24. Zito dott. Francesco » 77,70 »
25. Albrizio Bernardino » 77,50 »
26. Landolfo Giuseppe » 77,02 »
27. Stagi Ugo » 77 — »
28. Porretti Antonio » 76,77 »
29. Bonfini Umberto » 76,56 »
30. Sardella dott. Pasquale » 76,23 »
31. Teramo Antonio » 75,86 »
32. Sciascia Giuseppe » 75,67 »
33. Russo Luigi » 75,33 »
34. Romano dott. Antonio » 74,26 »
35. Tovagliari dott. Celso » 74 — »
36. Mosele Alessandro » 73,33 »
37. Di Pietro dott. Alfio » 73,27 »
38. Veronese Vittorio » 72,33 »
39. Barbi Egidio » 72 — »
40. Petrillo dott Alfonso » 71,93 »
41. De Feo Francesco » 71,83 »
42. Di Pietrantonio Saverio » 71,68 »
43. Caggiani Filippo » 71,51 »
44. Mastrangelo Domenico » 70,80 »
45. Di Conza dott. Beniamino » 70,55 »
46. Caporusso dott. Domenico » 70,21 »
47. Milano Rocco Libero » 70 — »
48. Ruggieri dott. Angelantonio » 69,95 »
49. Milella dott. Michele » 69,72 »
50. Castellaneta dott. Francesco » 68,72 »
51. Caimmi dott. Luigi » 67,60 »
52. Falconio dott. Diomede » 67,20 »
53. Alemanno Nicola » 67,04 »
54. Focanti Ulderico » 67 — »
55. Bussotti dott. Bosone » 66,69 »
56. Cela Arcangelo . punti 66,66 su 132
57. Fera Vincenzo » 66,58 »
58. Tarabini dott. Ludovico » 66,45 »
59. Ferrigni dott. Giovanni » 66 — »
60. Vena Silvestro » 65,59 »
61. Schiavina dott. Renato » 65,54 »
62. Rotondaro dott. Vincenzo » 65,48 »
63. Carrozza Vincenzo » 64,32 »
64. La Sala Luigi » 64 — »
65. D'Alimonte dott. Amedeo » 61,72 »
66. Rainone Francesco » 61,46 »
67. Caruso dott. Fedele » 61,09 »
68. Ricci Giuseppe » 61,04 »
69. Ricciardelli Nicola » 60,22 »
70. Bergamini dott. Menelao » 59 — »
71. Chiaramondia dott. Francesco » 57,35 »
72. Atenasio Antonino » 57 — »
73. Fallone dott. Carmelo » 56,39 »
74. Salati dott. Michele » 56,31 »
75. Fragetti dott. Gabriele » 56,26 »
76. Romano dott. Pasquale » 54,56 »
77. Amelio dott. Enrico » 54,22 »
78. Rotolo Simone Pietro » 54,04 »
79. Mastrangelo Giovanni » 53,60 »
80. Mele Gregorio » 53,50 »
81. Fusco Ernesto » 53 — »
82. Signorini dott. Zeffiro » 51,58 »
83. Musumeci Umberto » 51 — »
84. Cordova Giuseppe » 50,50 »
85. Lippera Radio » 50,16 »
86. Alessi Carmelo » 47,50 »
87. Petronio Bartolomeo » 46,50 »
88. Polizzi Umberto » 44,97 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1953

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(1211)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nella graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a diciassette posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di «chimica e merceologia» negli istituti tecnici commerciali e di «chimica» negli istituti tecnici e per geometri (classe di concorso A VIII) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 31 gennaio 1953, n. 25, al n. 18 di detta graduatoria pag. 461 in luogo di: «Lojacono Midolci Giuseppina di Liborio» leggasi: «Lojacono Midolo Giuseppina di Liborio».

(1285

PREFETTURA DI COSENZA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduti i propri decreti n. 45115 e n. 45116 in data 4 dicembre 1952;

Vedute le rinuncie presentate dai vincitori;

Decreta:

I seguenti partecipanti al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cosenza, indetto con decreto n. 4425 in data 10 marzo 1952, sono dichiarati vincitori della sede a fianco indicata:

dott. Ordine Aldo: Serrapedace.

Cosenza, addì 1° marzo 1953

Il Prefetto

(1182)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 95/62284 San. del 27 settembre 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 57108 del 31 dicembre 1949 per il conferimento di cinque posti di medico condotto;

Visto il proprio decreto n. 96/62285 del 27 settembre 1952, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Dozza capoluogo, a seguito di rinuncia del dott. Lodini Elio Dante, 2° graduato, vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i dottori Bonetti Raffaele, 3° graduato, Parenti Cesarino, 6° graduato, hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Costa Virgilio, 7° graduato, avente diritto a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Costa Virgilio è dichiarato vincitore della condotta di Dozza capoluogo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 26 febbraio 1953

Il prefetto: DE' SIMONE

(1261)

PREFETTURA DI POTENZA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visti i propri decreti n. 21101 e n. 21102 in data 7 agosto 1952, relativi all'approvazione della graduatoria dei partecipanti al concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Potenza al 30 novembre 1949 ed alla dichiarazione dei vincitori del concorso stesso;

Considerato che la condotta medica di Castelsaraceno si è resa vacante per rinunzia dei concorrenti Chiarelli Francesco, Ghierghia Giuseppe, Romano Giovanni, Mazzeo Luciano, Lapenna Vito, Bubbico Giulio, Iula Giuseppe e che, pertanto occorre procedere alla nomina di altro concorrente idoneo che li segua in graduatoria e che abbia chiesto quella stessa sede in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Cisaria Gaetano all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la sede di Castelsaraceno resasi vacante, sede che lo stesso ha indicata nella sua domanda;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Cisaria Gaetano fu Leonardo, in seguito a rinunzia dei dottori Chiarelli, Ghierghia, Romano, Mazzeo, Lapenna, Bubbico e Iula è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Castelsaraceno.

Potenza, addì 28 febbraio 1953

Il prefetto: ROTIGLIANO

(1180)

PREFETTURA DI NAPOLI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti i propri decreti n. 11961 e n. 11962 del 4 agosto 1952, con i quali si approvano la graduatoria generale e quella dei vincitori del concorso a diciassette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1949;

Visti i decreti n. 17603 del 7 novembre 1952 e n. 2018 dell'11 febbraio 1953, con i quali si procedeva ad una nuova assegnazione delle sedi resesi vacanti;

Considerato che alcuni candidati compresi in detti decreti non hanno assunto servizio nei termini stabiliti o vi hanno rinunziato;

Viste le dichiarazioni degli altri candidati successivamente interpellati secondo l'ordine della graduatoria generale e tenendo conto, altresì, dell'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Sarno Alessandro fu Carlo è dichiarato vincitore del concorso sopraindicato per la sede di Liveri.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Napoli, addì 26 febbraio 1953

Il prefetto: DIANA

(1185)

PREFETTURA DI TERAMO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio in data 11 agosto 1952, n. 19542, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia, di cui al bando 27 dicembre 1950, n. 18466;

Visto il decreto 11 agosto 1952, n. 19543, con il quale si è provveduto a dichiarare le vincitrici del predetto concorso;

Visto che le ostetriche Giuseppina Angelozzi, Maria Sechini e Maria Pala hanno rinunziato alla sede di Civitella del Tronto (3ª zona);

Ritenuto di dover dichiarare vincitrice per la predetta condotta la concorrente idonea che segue nella graduatoria le rinunziatarie e che hanno chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Considerato che tale concorrente, l'ostetrica Vera Ioannoni, appositamente interpellata, ha accettato la condotta stessa;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Vera Ioannoni è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Civitella del Tronto (3ª zona).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 3 marzo 1953

Il prefetto: LONGO

(1184)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.